

Trovarisposte

I nostri esperti

I COMMERCIALISTI
Michela Pellicelli
Sergio Sala

dell'Ordine dei commercialisti
ed esperti contabili di Bergamo

IL NOTAIO
Nicola Virgilio

del Consiglio notarile di Bergamo

I CONSULENTI DEL LAVORO
Barbara Assolari

del Centro Studi
Consulenti del lavoro di Bergamo

Per le tue domande:
compila il coupon e invialo via fax allo **035/386.217**
manda una email a: **trovarisposte@eco.bg.it**
oppure clicca sull'apposita finestra sul nostro sito
specifica chiaramente se vuoi mantenere l'anonimato

Equitalia, pratiche snelle con la nuova area on line

Il servizio, attivo da pochi giorni, permette la verifica in tempo reale di cartelle e avvisi di pagamento, organizzando saldi e rateizzazioni



Niente più code nelle sedi di Equitalia per chi consulta la nuova area on line riservata ai contribuenti da cui si può monitorare la propria posizione

MARCO CONTI

Per gli internauti rapporti più snelli con Equitalia. Sul sito della società pubblica (51% Agenzia delle Entrate, 49% Inps) che si occupa di riscossione di tributi, contributi e sanzioni varie, è presente infatti da alcuni giorni una nuova area riservata ai contribuenti che consente loro di gestire on line comodamente da casa e in totale sicurezza le pratiche in essere.

Il nuovo servizio permette di verificare in tempo reale cartelle e avvisi di pagamento, pagare, rateizzare e controllare l'eventuale attivazione di procedure di riscossione. La procedura è semplice e prevede pochi passaggi per essere attuata, tra i quali la richiesta delle proprie credenziali. Vediamo le mosse da mettere in pratica. Primo passaggio, collegarsi alla home page del sito di Equitalia (www.gruppoequitalia.it). L'area riservata in questione - nella quale una volta seleziona-

ta troviamo poi l'opzione «accedi al servizio» - si trova sulla parte sinistra, sotto la voce «Cartelle». Per accedere al servizio è necessario però conoscere prima le credenziali personali, le stesse che si utilizzano per scaricare il modello 730 precompilato, che possono essere quelle fornite dall'Agenzia delle Entrate (nome utente e password) per il «cassetto fiscale», oppure dall'Inps per i servizi on line (solo persone fisiche), o infine attraverso la carta nazionale dei servizi. Nel primo caso, basta collegarsi al sito dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) dove alla voce «Servizi on line» si possono trovare tutte le informazioni necessarie per registrarsi. Per il Pin dell'Inps è invece necessario collegarsi al sito dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (www.inps.it): nell'area «servizi online» si trova in questo caso la voce «Richiesta Pin on line» che fornisce tutte le indi-

La rubrica

Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti della rubrica Trovarisposte: commercialisti, notai e consulenti del lavoro. Potete compilare il coupon che trovate nella seconda pagina e inviarlo via fax allo 035.386217 oppure consegnarlo alla sede de L'Eco di Bergamo in viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Altrimenti è possibile inviare una mail all'indirizzo trovarisposte@eco.bg.it che trovate anche sul sito www.ecodibergamo.it cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate a quale professionista è rivolto il quesito, le vostre generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro nella richiesta.

Commercialisti

RISPOSTA N. 389

Scuola d'infanzia paritaria: si può detrarre la retta?

Mia figlia di 4 anni frequenta una scuola dell'infanzia paritaria parrocchiale Fism. Vorrei sapere se è possibile detrarre la retta mensile e il costo d'iscrizione in fase di dichiarazione dei redditi (modello 730).

— LETTERA FIRMATA

L'attuale normativa prevede una detrazione Irpef del 19% relativamente alle rette per la frequenza degli asili nido (rette relative alla frequenza di asili nido, pubblici o privati, comprese le c.d. sezioni primavera) e le spese scolastiche (tasse e contributi per la frequenza di scuole medie inferiori e superiori ed università italiane e straniere, pubbliche o private). La retta mensile pagata per la scuola per l'infanzia (chiamata originariamente scuola materna o asilo) non rientra tra le spese detraibili. Sono invece detraibili eventuali liberalità finalizzate all'innovazione tecnologica, all'edilizia scolastica e all'ampliamento dell'offerta formativa, erogate a istituti scolastici, di ogni ordine e grado, statali e paritari, senza scopo di lucro.

Per la detrazione difatti non è richiesto che sia il proprietario in prima persona a dimorarvi abitualmente nell'immobile ma basta che lo stesso sia adibito ad abitazione principale di un suo familiare (coniuge, figli, eccetera). In caso di divorzio al coniuge che ha trasferito la residenza, spetta comunque il beneficio della detrazione per la quota di competenza se presso l'immobile hanno la dimora abituale i propri figli, non spetterà più solo se vi dimora l'ex coniuge.

RISPOSTA N. 391

Sanità, contributi per polizza auto non più deducibili

È ancora deducibile il contributo al Servizio Sanitario Nazionale sulle assicurazioni auto?

— A. P.

La risposta è purtroppo negativa: a partire dall'anno 2014 non sono più compresi tra gli oneri deducibili i contributi sanitari obbligatori per l'assistenza erogata nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale versati con il premio di assicurazione di responsabilità civile per i veicoli.

RISPOSTA N. 392

Casa, i contratti da registrare e con che modalità

Parlando di un immobile, vorrei sapere quali contratti devono essere registrati, come registrarli, ed entro quali termini.

— EM. SO.

L'obbligo di registrazione vige per tutti i contratti di locazione e affitto di beni immobili di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai trenta giorni complessivi nell'anno. Le modalità di registrazione del contratto di locazione di un immobile sono due: 1) telematica: (obbligatoria solo per i possessori di oltre 10 unità immobiliari) 2) cartacea: la registrazione del contratto ed il pagamento dell'imposta devono essere fatti entro trenta giorni dalla data di stipula degli atti stessi.

RISPOSTA N. 390

Quale detrazione su una casa in cui non risiedo

Sono separato e sono intestatario di mutuo per acquisto abitazione principale ove non risiedo: posso continuare a dedurre gli interessi pagati? E quando divorerò?

— LETTERA FIRMATA

Nel caso di separazione legale anche al coniuge separato acquirente ed intestatario del mutuo spetta la detrazione finché non intervenga l'annotazione della sentenza di divorzio in quanto il coniuge separato rientra tra i familiari.

Notaio

RISPOSTA N. 393

Quel fabbricato pericolante: costi di abbattimento

Sono proprietario al 50% (indiviso) di un fabbricato agricolo di circa 50 metri quadrati (ex fienile sopra e stalla sotto) in fase di totale abbandono e con grave pregiudizio per gli edifici abitati confinanti ed uniti. Il restante 50% risulta a catasto (non più aggiornato!?) di altri 9 proprietari quasi sicuramente deceduti e con discendenti sparsi non si sa esattamente dove e quanti siano. Il Comune in assenza di intervento privato, previo reiterato richieste di intervento senza esito, intende provvedere direttamente alla eliminazione del pericolo incombente con ovvi costi a carico dei proprietari. D'accordo per mia parte, chiedo: potrei essere richiesto di pagare in toto qualora gli altri (ignoti) «nicchiassero»?

... LETTERA FIRMATA

La titolarità di un immobile non può essere accertata attraverso le risultanze catastali, ma deve essere rilevata con un'indagine presso i Pubblici Registri Immobiliari. Le consiglio, quindi, di rivolgersi al suo notaio di fiducia, che è il massimo esperto in materia e l'unico in grado di certificare il regime di proprietà. Lei potrebbe essere destinatario di un provvedimento dell'autorità giudiziaria, finalizzato alla rimozione del potenziale pregiudizio del fabbricato. Qualora, inoltre, il danno si concretizzi, lei sarebbe personalmente responsabile, solidalmente per l'intero (salvo il diritto di regresso nei confronti degli altri comproprietari), del risarcimento dei danni.

RISPOSTA N. 394

Testamento dopo un'invalidità È regolare?

Mia nonna mi ha chiesto di raccogliere il suo testamento. Lei è in una struttura protetta, ha avuto un ictus, non parla e non può scrivere ma i medici dicono – anche per iscritto – che è capace di intendere e di volere. E in effetti è così. Mia nonna con me «parla» nel senso che riesco a capirla, si fa capire, mi indica la scelta tra le soluzioni che le propongo. Un testamento raccolto in questo modo, con il suo assenso (con cenno del capo ed espressioni del viso) è valido? Non vorrei che fosse vanificata la sua volontà.

... LETTERA FIRMATA

Un testamento scritto da lei sarebbe sicuramente invalido. Considerato che sua nonna non può scrivere, l'unico mezzo, astrattamente idoneo, è il testamento redatto in forma pubblica notarile. A tal proposito, è necessario

TROVA INCENTIVI

Contributi fino al 50% delle spese per chi saprà promuovere il territorio

Regione Lombardia erogano nuovi contributi a favore di enti, istituzioni, associazioni, comitati che intendono promuovere iniziative e manifestazioni di rilievo regionale, anche a carattere internazionale. Il contributo può essere richiesto da parte di enti pubblici e soggetti di natura associativa che operano senza fini di lucro e non promuovono alcuna forma di discriminazione. I soggetti devono avere sede legale in Lombardia e operare prevalentemente sul territorio regionale, oppure, devono proporre un'iniziativa che contribuisca a valorizzare l'identità della Lombardia e che promuova l'immagine regionale in campo nazionale e/o internazionale. Le iniziative proposte potranno essere anche di rilievo locale o provinciale, legate ad aspetti storici, di tradizione e di prestigio. Saranno ammesse al contributo le manifestazioni che sosterranno l'attrattività e l'of-

ferta culturale, ambientale, sportiva e turistica, o che si distinguono in ambito sociale, scientifico, artistico e storico. Presentando domanda di contributo, gli enti potranno richiedere il 40% del disavanzo economico riguardante l'iniziativa (ovvero della differenza tra le spese ammissibili e le entrate), e potrà essere incrementato fino al 50% tramite valutazione effettuata dall'ufficio regionale competente. Il contributo finale massimo non potrà comunque essere superiore a 20 mila euro e sarà destinato ad eventi che hanno già ottenuto il patrocinio regionale, ed il cui costo complessivo non superi i 200 mila euro. La procedura per presentare la domanda di concessione del contributo è riportata sul sito www.regione.lombardia.it e dovrà pervenire a Regione Lombardia entro il 31 maggio per le iniziative che si concluderanno entro il 31 ottobre 2015. ■

Sara Fusini

Consulente politiche del lavoro



d'accordo, altri no. Potremmo noi che siamo contrari alla vendita opporci in nome della lesione del diritto di legittima?

... LETTERA FIRMATA

Sua madre non può disporre della nuda proprietà dell'intera casa, ma solo nella misura dei diritti alla medesima spettanti, pari ad 8/12. Lei e i suoi tre fratelli siete titolari della proprietà, gravata dal diritto di abitazione di sua madre, ciascuno per la quota di 1/12, per cui avete ogni diritto di non dare il consenso alla vendita. Mi permetto di consigliarle di rivolgersi al notaio di sua fiducia, al fine di predisporre la dichiarazione di successione, per valutare l'opportunità di procedere all'accettazione dell'eredità e per procedere all'accettazione con beneficio d'inventario da parte del minore, autorizzato dal giudice tutelare.

Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 396

Quali le tutele lavorando con azienda russa?

Buongiorno, sono quel lavoratore che ha già scritto alla vostra rubrica e che sta per stipulare un contratto con un'azienda che ha la sua sede nella Federazione Russa. Quindi, se tutto va bene, diventerei dipendente di

questa azienda russa ma manterrei la residenza in Italia, lavorando in remoto. Dopo essermi già rivolto al vostro commercialista ed avere ottenuto adeguata risposta, adesso vorrei porre un quesito anche al vostro consulente del lavoro: mi chiedo infatti che tutele avrei con un contratto di telelavoro di questo tipo (o che tutele potrei chiedere)? In tema di ferie, malattie, congedi...eccetera, si seguono le regole italiane oppure quelle russe?

... LETTERA FIRMATA

La sua domanda è piuttosto complessa e purtroppo non tutte le informazioni sono state fornite per darle una risposta corretta ed esaustiva. Il principio generale applicabile in materia previdenziale è quello della «Lex Loci Laboris, ovvero del principio della territoriale, pertanto il lavoratore

è soggetto alla legislazione dello Stato sul cui territorio svolge la propria prestazione lavorativa; si ritiene pertanto che l'azienda straniera potrebbe avere la propria identificazione fiscale in Italia mediante la nomina del rappresentante fiscale. Il rappresentante fiscale pertanto assolverebbe a tutti gli obblighi previdenziali e assicurativi e verserebbe i contributi dovuti per il rapporto di lavoro da lei svolto in Italia. Il mandatario inoltre provvederebbe alla tenuta del Libro Unico e la redazione dei documenti inerenti il rapporto di lavoro. Per quanto riguarda la legislazione applicabile al contratto si deve far riferimento alla libertà delle parti, libertà non assoluta che deve rispettare le disposizioni normative imperative dei paesi coinvolti (quali ad esempio a titolo esemplificativo l'orario di lavoro, le ferie, l'igiene

e sicurezza sul lavoro o i congedi). Per quanto riguarda l'aspetto fiscale l'amministrazione finanziaria italiana applica il principio secondo il quale i redditi del cittadino residente sono soggetti a tassazione diretta dal fisco italiano indipendentemente dal luogo ove tali redditi sono stati prodotti. Esiste una convenzione bilaterale Italia-Federazione Russa contro le doppie imposizioni firmata a Roma il 9 aprile 1996 e ratificata con legge n. 370 del 9 ottobre 1997, secondo la quale in base all'articolo 15, comma 1, le remunerazioni che un residente di uno Stato contraente riceve in corrispettivo di un'attività dipendente sono imponibili soltanto in detto Stato (nel caso di specie, dunque, le remunerazioni saranno tassate in Italia). Il datore di lavoro non residente e privo di stabile organizzazione in Italia è tenuto a rilasciare al lavoratore dipendente certificazione delle somme corrisposte a tale titolo, ma non è gravato dagli obblighi che l'art. 23 del D.P.R. 600/1973 pone a carico del sostituto d'imposta (ministero delle Finanze, risoluzione numero 649 dell'8 luglio 1980). Sarà, quindi, lo stesso lavoratore dipendente, in sede di dichiarazione Unico PF, a liquidare l'imposta, versando il dovuto nei modi ordinari. Infine, si precisa che una persona che agisce in uno Stato contraente per conto di un'impresa dell'altro Stato contraente (diversa da un agente che goda di uno status indipendente) è considerata «stabile organizzazione» di detta impresa nel primo Stato se essa ha ed abitualmente esercita in detto Stato il potere di concludere contratti per conto dell'impresa, salvo il caso in cui l'attività di detta persona sia limitata all'acquisto di merci per l'impresa.

@Trova
Risposte

Il tuo quesito

Rubrica (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Consulenzista

☐ Notaio

Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:

- compila questo coupon e invialo via fax allo 035.386217
- consegna il coupon alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una mail a trovarisposte@eco.bg.it
- vai su www.ecodibergamo.it e clicca sul banner Trovarisposte

Dati del lettore

Nome

Cognome

Indirizzo

Città

Tel.

E-mail

Firma

☐ Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto.

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Giorgio Gandola.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO